
La potestà giurisdizionale del magistrato inquisitore e l'*editto di fede* quale momento instaurativo dell'*actio poenalis* nella procedura canonica medievale *per inquisitionem*

The Power of Governance of the Inquisitor and the editto di fede as an Establishing Moment of the actio poenalis in the Medieval Canonical Process per inquisitionem

RECIBIDO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / ACEPTADO: 15 DE OCTUBRE DE 2014

Ciro TAMMARO

Docente incaricato di diritto canonico
Centro Studi Francisco Suárez (Caserta)
Cirtammaro@libero.it

Resumen: L'articolo introduce la tematica attraverso considerazioni preliminari a proposito del quadro storico, sociale ed ecclesiale di riferimento in epoca medievale. Dopo alcune considerazioni circa le caratteristiche canoniche, strutturali e funzionali, della giurisdizione inquisitoria, in seguito vi è un'approfondita analisi circa il ruolo del giudice in tale giurisdizione, come parte attiva nell'ambito dell'*actio poenalis*. Successivamente, lo studio indaga a proposito del mandato pontificio, quale fonte della giurisdizione inquisitoria, e delle sue caratteristiche principali. Seguono alcune osservazioni circa il concorso tra giurisdizione penale episcopale ed inquisitoria in un determinato territorio.

Vengono successivamente formulate alcune osservazioni circa la natura intrinsecamente personale della giurisdizione inquisitoria, della potestà dell'inquisitore quale potestà soggettiva autonoma sul territorio, nonché dei criteri di determinazione della sua competenza sul territorio come parametri pratici generali di esercizio della funzione giurisdizionale, in relazione ai soggetti destinatari ed al territorio. Infine, l'articolo si occupa dell'*edictum fidei* quale momento instaurativo dell'*actio poenalis* nell'ambito della fase preliminare del rito inquisitorio.

Palabras clave: Giurisdizione inquisitoria, Mandato pontificio, Concorso di giurisdizioni, Editto di fede.

Abstract: The article introduces the topic with some preliminary reflections on the historical, social and ecclesial context of the Medieval period. Initial consideration of the canonical, structural and functional characteristics of inquisitorial jurisdiction leads into a more detailed analysis of the role of the judge in this jurisdiction, as an active agent in the *actio poenalis*. Thereafter, the study deals with pontifical mandate, as the source of inquisitorial jurisdiction, and its main features.

There are further observations concerning disputes between episcopal and inquisitorial penal jurisdiction in particular places.

These are followed by an exploration of the intrinsically personal nature of inquisitorial jurisdiction and the power of the inquisitor as an independent subjective position in a given territory, and his competence in that territory as a general practical parameter for juridical function in relation to both subject and territory.

Finally, the study deals with *edictum fidei* as the first phase of the *actio poenalis* in the preliminary act of inquisitorial jurisdiction.

Keywords: Inquisitorial Jurisdiction, Pontifical Mandate, Competing Jurisdictions, Edict of Faith.

1. PREMESSA GENERALE: IL QUADRO STORICO, SOCIALE ED ECCLESIALE DELL'EPOCA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CRITERI DI TERRITORIALITÀ E PERSONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA

È noto che gli Atti degli Apostoli¹ e le Lettere paoline² mostrino come nei primi secoli dopo Cristo la giurisdizione ecclesiastica venisse esercitata nei confronti dei gruppi di fedeli laici su una base personalistica: le Chiese particolari erano intese come comunità di fedeli, originariamente nomadi, legate ad un Pastore; erano niente altro che «*portiones Populi Dei*», mentre il territorio veniva eventualmente considerato solo uno dei meccanismi per l'individuazione concreta di una determinata Chiesa particolare³.

Tuttavia, quando la struttura della Chiesa cominciò ad essere stabile e si verificò un considerevole aumento dei battezzati, sorse la necessità di orga-

¹ Cfr., ad esempio, Act 11,19-26; Act 18,24-26.

² Nell'organizzazione della Chiesa primitiva, il territorio veniva utilizzato, in particolare, come uno strumento o un parametro per individuare nello spazio etnico-geografico una determinata Chiesa particolare: le espressioni più usate erano, infatti, «la Chiesa che è in Roma; la Chiesa che è in Corinto, ecc.» (cfr., ad esempio, Rom 1,7: «omnibus qui sunt Romae dilectis Dei, vocatis sancti»; 1 Cor 1,2 e 2 Cor 1,1: «Ecclesiae Dei quae est Corinthi»; Eph 1,1: «sanctis qui sunt Ephesi et fidelibus in Christo Iesu»).

³ Cfr. ampiamente sulla questione P. ERDŐ – P. SZABÓ, *Territorialità e personalità nel Diritto Canonico ed ecclesiastico. Il Diritto Canonico di fronte al Terzo Millennio*. Atti del XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest 2002; J. HERVADA, *Significado actual del principio de la territorialidad*, *Fidelium Iura* 2 (1992) 221-239; IDEM, *La incardinación en la perspectiva conciliar*, *Ius Canonikum* 7 (1967) 498; simili implicazioni si desumono anche in O. CONDORELLI, *Ordinare-Iudicare. Ricerche sulla potestà dei Vescovi nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-IX)*, Roma 1997, 31-32. Il rapporto tra principio di territorialità e principio di personalità nell'ordinamento canonico costituisce una questione fortemente dibattuta fin dalle origini della Chiesa. A. VIANA (*Derecho canónico territorial. Historia y doctrina del territorio diocesano*, Pamplona 2002, 21-47) sottolinea come, fin dai Concili più antichi (*Nicea*: 325; *Antiochia*: 341; *Cartagine*: 345; *Costantinopoli*: 381; *Calcedonia*: 451; *Arlés*: 554; ecc.), la legislazione occidentale ed orientale della Chiesa, sia a livello particolare che universale, abbia dimostrato sempre di considerare il principio di territorialità come principio-norma o principio-cardine dell'organizzazione ecclesiastica; tuttavia non nel senso di ritenerlo un modo per l'identificazione di una Chiesa particolare, coesenziale e costitutivo della stessa, o un meccanismo di delimitazione dell'attività di tale Chiesa ad uno spazio geografico definito e tassativo, bensì come strumento per disciplinare l'applicazione della potestà episcopale nei confronti dei vari gruppi di fedeli. Si trattava, infatti, di regole concrete per la pianificazione di svariate attività canonicamente rilevanti: divieti di risiedere in un dato luogo o di ordinare sudditi altrui, obblighi di ricevere il consenso dell'autorità locale per fare alcunché, disciplina dei luoghi di culto, ecc. Tutto questo sforzo legislativo promuoveva esplicitamente la territorialità soprattutto come regola per un governo efficace, a tutela della pace e del bene comune; si trattava, infatti, di un meccanismo finalizzato ad evitare i conflitti tra i Vescovi e a garantire, mediante l'istituzione di rigidi limiti territoriali, la certezza del diritto nell'esercizio della potestà di regime. Per un breve commento alla menzionata opera di A. Viana, cfr. C. TAMMARO, *Recensione ad A. Viana, Derecho canónico territorial*, *Antonianum* 78 (2003) 387-390.

nizzare la cura spirituale delle varie comunità di fedeli laici in maniera più rigorosa, motivata dalle concrete esigenze di ciascun luogo. Per realizzare quest'organizzazione, la Chiesa utilizzò le formule proprie della società civile in cui era nata e si era sviluppata: il sistema di divisione territoriale caratteristico dell'Impero Romano⁴.

E l'amministrazione della giustizia ecclesiastica risentì esattamente di queste trasformazioni strutturali, al punto tale che l'ufficio giudiziario –inizialmente coincidente con la persona stessa del giudice (ossia il Vescovo, o un funzionario da questi delegato)– giunse ad identificarsi progressivamente con lo specifico ambito spaziale sul quale il magistrato avesse competenza.

Nelle pagine che seguono si tenterà di offrire una rapida panoramica delle attività previe nel processo penale inquisitorio, così come questo venne ad articolarsi in epoca basso-medievale nei Tribunali della Chiesa, con riferimento, in particolare, alla natura, alla struttura, alla fonte giuridico-canonica, alle caratteristiche ed agli effetti della *potestas iurisdictionis* del magistrato inquisitore, sia sotto il profilo statico che dinamico, nonché al meccanismo instaurativo dell'azione penale nell'ambito della procedura inquisitoria, ossia l'*editto di fede*.

2. I PRODROMI STORICO-CANONICI DELL'«INQUISITIO» E LE PECULIARITÀ STRUTTURALI E FUNZIONALI DI TALE PROCEDURA

Premesso il quadro storico, sociale ed ecclesiale sopra brevemente delineato, una volta cessate le persecuzioni ed assunta una posizione preminente nella vita sociale, la Chiesa non tardò ad intervenire sempre più di frequente nelle controversie tra i fedeli, onde esercitare la sua missione di pace, esortandoli a comporre amichevolmente o a mezzo di arbitri, ma minacciando nel contempo sanzioni disciplinari ai chierici che si rivolgessero per aver giustizia ai tribunali laici⁵.

I Vescovi, già investiti di poteri disciplinari⁶, cominciarono ad essere normalmente scelti come arbitri ed autorevoli compositori di qualunque dis-

⁴ Cfr. J. GAUDEMET, *L'Église dans l'empire romain (IV-V siècles)*, Paris 1958, 323-330.

⁵ Circa il contesto storico e sociale che consentì alla Chiesa di affermare la sua potestà giudiziaria, in generale, cfr. B. J. MARSOLIER, *Histoire de l'Inquisition et son origine*, Colonie 1693, 47-49.

⁶ In merito alla potestà disciplinare episcopale, vagliata nella sua struttura e caratteristiche in epoca antecedente alla nascita del processo inquisitorio, cfr. F. CUENA BOY, *La «episcopalis audientia»: la justicia episcopal en las causas civiles*, Valladolid 1985, nonché i brevi riferimenti di H. MAISON-NEUVE, *Études sur les origines de l'Inquisition*, Paris 1942, 81-83.

sidio tra i chierici, ed a sedere in vere corti di giustizia chiamate sinodi. Dato che essi ispiravano più fiducia ai litiganti che non i giudici ordinari, spesso corrotti e poco istruiti, anche i laici presero a servirsi senza esitazioni della loro opera⁷.

Costantino, attribuendo ai Vescovi competenza nelle materie civili ed ammettendo che una parte potesse convenire l'altra davanti alla loro giurisdizione, in deroga alla competenza normale, non fece altro che sanzionare giuridicamente una prassi già consolidata⁸.

Giustiniano, a sua volta, estendendone il potere disciplinare, conferì ai Vescovi la potestà di conoscere e decidere nell'ambito di cause criminali *ubi de religione agebatur*; però affinché potessero procedere, occorreva evidentemente la volontaria sottomissione del colpevole al relativo giudizio⁹.

La giurisdizione episcopale non venne, dunque a collocarsi in una situazione di concorrenza con quella laica, ma conservò sempre la prerogativa di un tribunale arbitrale, alle decisioni del quale le sanzioni spirituali, di cui disponeva, conferivano singolare autorità¹⁰. Dopo le invasioni barbariche, la Chiesa progressivamente reclamò il privilegio di conoscere e dirimere tutte le controversie civili e criminali dei chierici¹¹.

Sotto la dominazione franca, il foro speciale per i chierici fu esplicitamente riconosciuto e considerato dalle autorità secolari non come una rinuncia dello Stato ai suoi diritti sovrani, ma come una conveniente e salutare divisione di attribuzioni, e la relativa potestà di giurisdizione della Chiesa fu reputata non rivale, bensì associata per il conseguimento del fine superiore della giustizia¹².

⁷ In tal senso E. BURMAN, *The Inquisition: hammer of heresy*, Wellingborough 1984, 155-156.

⁸ *Ibid.*, 28, 160.

⁹ Con la Cost. *Tanta*, infatti, l'imperatore stabilì una forma di potere arbitrale in campo penale, per le sole infrazioni che offendessero la religione cattolica, ma evidentemente si trattò di una concessione di efficacia limitata solo in teoria, perchè in concreto l'imputato preferiva sottoporsi al giudizio ecclesiastico, generalmente più mite e benevolo, anzichè soggiacere alle pene corrispondenti stabilite dallo Stato (sulla questione, nei particolari, cfr. J. B. GUIRAUD, *Histoire de l'Inquisition au moyen âge*, I, Paris 1935, 38-39).

¹⁰ Per un esame delle caratteristiche formali e sostanziali di tale tribunale arbitrale, cfr. H. DOLLINGER, *Beiträge zur sektengeschichte des Mittelalters*, Tübingen 1890, 133-135.

¹¹ In questo ambito, l'organizzazione ecclesiale poteva vantare, all'epoca, un assetto assai più rigoroso e funzionale di quello statale, e non le riuscì difficile colmare le lacune che il caos sociale e politico aveva provocato nell'amministrazione della giustizia secolare (cfr. in proposito C. HAVAS, *La storia dell'Inquisizione*, Milano 1947, 246-247).

¹² Così H. C. LEA, *A history of the Inquisition in the middle age*, New York 1887, 211-212.

In definitiva, il tribunale ecclesiastico entrava a far parte dell'ordinamento giudiziario, e di conseguenza la forza pubblica veniva posta al suo servizio. Al crollo dell'impero carolingio, il potere giurisdizionale della Chiesa, approfittando delle mutate condizioni sociali e politiche, si rafforzò ulteriormente¹³.

I glossatori e i commentatori ammisero esplicitamente il diritto della Chiesa in ambito giudiziario, e tale diritto –consacrato definitivamente nelle decretali– tolse allo Stato la facoltà di legiferare e giudicare nelle materie che la Chiesa riservò alla sua competenza esclusiva¹⁴.

Giudice ecclesiastico in ogni diocesi era l'Ordinario, sostituito, se del caso, dal proprio vicario. Dal XIII secolo venne nominato sistematicamente uno speciale funzionario, chiamato *officialis*¹⁵.

La procedura criminale, osservata dalle magistrature ecclesiastiche, trovava il suo fondamento giuridico nel diritto di Giustiniano, accresciuto e modificato da alcuni elementi presi in prestito ai procedimenti disciplinari canonici¹⁶. Il modo ordinario di procedere continuò ad essere, ancora per lungo tempo, quello accusatorio, con qualche opportuno temperamento, come per esempio, in caso di delitto manifesto¹⁷.

Tuttavia, con il decadere dei costumi, e lo spegnersi di ogni interesse per le questioni pubbliche, i privati presero a perseguire in modo sempre più negligente i reati, se non vi avessero un interesse diretto. Erano inoltre distolti dall'esercitare le funzioni di accusatore dalla lentezza della procedura e dal rischio di non essere sufficientemente tutelati dalle autorità, rimanendo esposti alle vendette dell'accusato e dei suoi complici¹⁸.

Del resto, l'accusatore, anche quando non doveva difendersi con le armi in pugno nel duello giudiziario, alla fine delle fortunate vicende di un lungo e dispendioso processo, poteva trovare, invece della condanna del reo, la propria condanna, qualora fallisse nella prova dell'accusa¹⁹.

¹³ *Ibid.*, 213.

¹⁴ Cfr., ad esempio, SICARDUS CREMONENSIS, *Summa canonum*, Mediolani, 1458, VII, d. III, c. 3; STEPHANUS TORNACENSIS, *Summa canonum*, Augustae Taurinorum, 1562, II, d. III, c. XXVI; RUPHINUS, *Summa canonum*, Parmae, 1536, I, d. IV, c. XIII.

¹⁵ Così J. BEAUCHET, *Origines de la jurisdiction ecclésiastique et son développement en France*, Nouvelle Revue Historique du Droit 2 (1884) 137.

¹⁶ F. CARDINI, *L'Inquisizione*, Firenze 1998, 71-72.

¹⁷ Cfr. F. M. EISMEIN, *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII siècle*, Paris 1881, 192.

¹⁸ In tal senso M. LEGRAND, *L'Inquisition. Son origine, sa nature*, Bruxelles 1911, 35-36.

¹⁹ Cfr. sul punto, più dettagliatamente, E. DE CAUZONS, *Histoire de l'Inquisition en France*, Paris 1909, 101-103.

Di conseguenza, chi era a conoscenza di qualche delitto, preferiva tacere. Solo la spinta dell'interesse poteva persuadere un privato ad instaurare un giudizio, affrontando simili incognite ed assumendosi siffatte responsabilità. Ciò comportava che, negli altri casi, una notevole criminalità imperversava indisturbata, moltiplicata dalle vendette private –che venivano a sostituirsi alla carenza di tutela da parte delle istituzioni– e da un'intensa corruzione, favorita da silenzi complici²⁰.

Tutto questo disagio faceva avvertire chiaramente la necessità di riforme che permettessero una repressione del crimine efficace e rigorosa. Tale esigenza fu sentita sia dalle giustizie laiche, che da quelle ecclesiastiche²¹.

Tale quadro dei fatti costituì il presupposto storico-sociale per l'affermarsi della procedura inquisitoria²². Va osservato, in proposito, che la ricerca del delitto da parte dell'ufficio pubblico nelle epoche più remote del Medioevo, nell'ambito del processo accusatorio era contenuta entro limiti molto stretti. Solo in caso di delitto flagrante, per l'evidenza delle prove, non era necessario accusatore: il giudice, dinanzi al quale veniva condotto l'accusato colto sul fatto, lo giudicava seduta stante, con procedura sommaria, sulla base della semplice testimonianza giurata di chi lo aveva catturato –anche se non era l'offeso– e di un certo numero di *cojuratores*, cioè di coloro che erano intervenuti a prestare il loro soccorso²³.

In seguito, si cominciò a prescindere dalla necessità di un accusatore, anche se non vi era flagranza, quando per la morte di un uomo non rimaneva nessuno della sua famiglia che potesse accusare. Si ritenne, allora, che il re o il signore potessero stare in giudizio, in sostituzione degli offesi, per chiedere la condanna dell'omicida e vendicare la morte dell'innocente²⁴.

²⁰ *Ibid.*, 104.

²¹ Su quest'argomento, nello specifico, cfr. G. HENNINGSEN, *Il santo rogo e le sue vittime*, a cura di G. Olmi, Viterbo 1994, 85.

²² Per una panoramica più estesa e precisa circa i presupposti storici, sociali e culturali che consentirono l'affermarsi del modello processuale inquisitorio, vedi L. PAOLINI, *L'eresia e l'inquisizione. Per una complessiva riconsiderazione del problema*, in AA.VV., *Lo spazio letterario del Medioevo*, II, Roma 1994, 156-159.

²³ Sulla procedura sommaria seguita in caso di delitto flagrante e circa l'istituto dei *cojuratores*, cfr. C. CARENA, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, Lugduni 1669, 141-142.

²⁴ Per qualche nozione ulteriore circa la progressiva acquisizione, da parte del sovrano, del titolo a comparire in giudizio come rappresentante processuale del privato leso da un crimine, cfr. I. BORDONI, *Manuale consultorum in causis Sancti Officii contra haereticam pravitatem*, Parmae 1693, 67-68.

Si ammise, poi, che il potere pubblico, se non poteva perseguire in suo nome l'autore di determinati gravi reati, poteva però arrestarlo e provocare l'azione degli interessati. Pertanto, l'autorità procedeva all'arresto dei sospetti e faceva, poi, pubblicare a mezzo di banditori la circostanza che tenesse in suo potere un individuo, ritenuto autore di un determinato delitto, invitando gli aventi diritto a proporre l'accusa²⁵.

Se, trascorso un certo tempo ed effettuate diverse pubblicazioni, nessuno si presentava, l'accusato era messo in libertà sotto cauzione, o tenuto prigioniero per un anno ed un giorno, e soltanto allora liberato²⁶.

Finalmente, a conclusione di questo *iter* storico, si ritenne che il principe potesse sostituirsi, nell'accusa, alla vedova, all'orfano e a tutti coloro che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non fossero in grado di sostenerla²⁷.

Quando, però, i difetti del processo accusatorio –sopra rilevati– iniziarono a farsi sentire in modo intollerabile, si cercò di arginarli con il sollevare l'accusatore dall'onere di sopportare gran parte della responsabilità del giudizio, e con l'affidare ad appositi funzionari le mansioni di perseguire i rei e sostenere l'accusa nei reati che offendessero la comunità intera²⁸. Stava nascendo il processo inquisitorio, nella sua forma giuridica essenziale.

3. IL RUOLO DEL MAGISTRATO INQUISITORE NELLA GEOGRAFIA E NELL'ECONOMIA DELL'«ACTIO POENALIS»: PREROGATIVE, FUNZIONI E NATURA DELLA POTESTÀ INQUISITORIA

Ad assolvere il compito di inquisitore furono chiamati i frati dei due principali ordini mendicanti, in un primo tempo i domenicani e poi anche i fran-

²⁵ In tal caso, il potere pubblico si faceva semplicemente garante e tutore della corretta amministrazione della giustizia –senza assumere un ruolo di parte in senso tecnico, e senza ancora rivendicare il diritto all'esercizio dell'azione penale– mediante un meccanismo di *provocatio ad actionem*, nei confronti della parte offesa dal reato (cfr. in merito O. GARZEND, *L'Inquisition et l'hérésie*, Paris 1912, 155).

²⁶ Cfr. *ibid.*, 156.

²⁷ Così I. BORDONI, *Manuale consultorum*, 69.

²⁸ In questo modo, il funzionario pubblico pur rappresentando sempre l'autorità statale o ecclesiastica, dalla quale riceveva i suoi poteri, rivestiva un ruolo processuale formalmente e sostanzialmente distinto da essa, che dovendo infatti svolgere anche la funzione giudicante, si trovava nella necessità –essenziale per garantire un giusto processo– di tenere giuridicamente distinti i due compiti (accusa/giudizio): cfr. G. ROUSSEAUD DE LA COMBE, *Traité des matières criminelles*, Bordeaux 1741, 132-133.

cescani. Più raramente, invece, si delegarono frati di altri ordini religiosi o sacerdoti secolari²⁹.

In genere, tra le qualità richieste, si esigeva che gli inquisitori avessero un'età matura, a garanzia di esperienza e saggezza³⁰. Durante il Concilio di Vienne, Clemente V sanzionò esplicitamente tale prassi, ponendo, quale età minima per la nomina, quaranta anni³¹.

Raramente dottori in diritto canonico fino al XIII secolo, lo furono quasi sempre in seguito³²: in ogni caso si richiedeva che possedessero sufficiente cultura teologica e giuridica. Assumendo le loro funzioni, dovevano prestare giuramento; avevano diritto al titolo di *reverendissimo* e vestivano il semplice saio del loro ordine, non sentendo il bisogno di rialzare con segni esteriori la loro già notevolissima autorità. Si circondarono, anzi, di un silenzio e di un mistero ben più imponenti dello sfarzo delle corti episcopali³³.

Non ebbero mai uno stipendio stabile, appartenendo essi, appunto, ad ordini mendicanti: in genere venivano loro assegnate modeste somme per provvedere ai bisogni propri e del loro ufficio, nonché al personale necessario, a titolo di rimborso spese³⁴.

Nell'esercizio delle loro funzioni gli inquisitori godevano di indulgenza plenaria, e in caso di morte anche di assoluzione piena e completa da ogni eventuale censura o altra pena canonica. Inoltre, non potevano essere scomunicati: lo erano, però, *ipso facto* – e solo il Papa, secondo le disposizioni di Clemente V, poteva revocare tale scomunica – se avessero intrapreso procedimenti per favorire terze persone, e se si fossero lasciati guidare da inimicizie personali oppure da cupidigia di denaro³⁵.

²⁹ Cfr. C. DOUAIS, *L'inquisition. Ses origines, sa procedure*, Paris 1906, 23-24; M. TANON, *Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France*, Paris 1893, 44-47.

³⁰ In tal senso E. VACANDARD, *L'Inquisition. Étude historique et critique sur le pouvoir coercitif de l'Église*, Paris 1907, 6-8.

³¹ J. BEAUCHET, *Origines de la juridiction ecclésiastique*, 142; C. CARENA, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis*, 17. In proposito il concilio di Vienne esplicitamente asseriva: «Nolentes splendorem solitum negotii fidei per actus indiscretos et improbos quorumvis inquisitorum haereticae pravitatis quasi tenebrosi fumi caligine obfuscati, hoc sacro concilio approbante statuimus, nullis extunc nisi qui quadragesimum aetatis annum attigerint, officium inquisitionis praedictae committi inquisitoribus...» (*Concilium Viennense*, 1311-1312, Decr. *De inquisitionis officio*, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta [COD]*, curantibus G. Alberigo et al., Bononiae 1996, 382).

³² Vedi F. ARNOULD, *Histoire de l'Inquisition*, Paris 1869, 67.

³³ Cfr. E. DE CAUZONS, *Histoire de l'Inquisition*, 10-11; E. VACANDARD, *L'Inquisition*, 18.

³⁴ Cfr. F. M. EISMEIN, *Histoire de la procédure criminelle*, 121.

³⁵ B. GOUYET, *Histoire des inquisitions: origines, progrès, variations et forme de leurs juridictions*, Colombie 1759, 34-36; M. TANON, *Histoire des tribunaux*, 56-57. Nella stessa direzione, cfr. A. S. TUR-

Dal 1245 furono autorizzati ad assolvere i loro dipendenti dalle irregolarità nelle quali costoro fossero incorsi nell'esplicare le loro mansioni, e dal 1261 ad assolversi fra di loro per le stesse cause³⁶. Sorse così negli inquisitori l'abitudine di farsi accompagnare continuamente da un *socius*, cioè da un frate del loro stesso ordine, che aveva il compito di assisterli materialmente e moralmente nella dura fatica di ogni giorno, e di assolverli dalle irregolarità eventualmente commesse³⁷.

Era facoltà degli inquisitori di andare a Roma, quando lo credevano opportuno, rimanendovi il tempo ritenuto necessario, malgrado ogni divieto in contrario, e di mettersi a diretto colloquio col Papa, mentre era loro interdetti di ricevere ordini da qualsiasi altra persona o autorità³⁸.

Un solo superiore ebbero per qualche tempo, quando Urbano IV, nel 1262, distratto da troppe e più gravi cure, e sentendo la necessità di conferire ai vari tribunali dell'Inquisizione un indirizzo unico, ordinò agli inquisitori di rivolgere tutti i loro rapporti e le loro richieste al cardinale Orsini, uniformandosi strettamente alle disposizioni che questi avrebbe impartito. Divenuto, il cardinale Orsini, Papa con il nome di Niccolò III, gli succedette nell'incarico, assumendo il precipuo titolo di Inquisitore generale, il cardinale Malebranche, ed alla morte di questi, dopo lunga vacanza, Guglielmo Cardinale di Santo Stefano in Monte Celio. Deceduto anche costui, non furono nominati altri inquisitori generali, cosicché tale carica non rivestì ulteriore rilevanza³⁹.

Appena nominati, gli inquisitori dovevano presentare ai principi le loro credenziali, spiegando e richiedendo l'adempimento dell'obbligo di rilasciare lettere di potestà. Tali lettere sottoponevano ai loro ordini l'intera organizzazione burocratica dello Stato, necessaria per l'espletamento del relativo inca-

BERVILLE, *Medieval Heresy and Inquisition*, London 1920, 70. Clemente V stabiliva, infatti, che gli inquisitori «quod si odii, gratiae vel amoris, lucri aut commodi temporalis obtentu contra iustitiam et conscientiam suam omiserint contra quemquam procedere, ubi fuerint procedendum super huiusmodi pravitate aut obtentu eodem, pravitatem ipsam vel impedimentum officii sui alicui imponendo, eum super hoc praesumpserint quoquo modo vexare, praeter alias poenas, pro qualitate culpae imponendas eisdem, episcopus aut superior suspensionis ab officio per triennium, alii vero excommunicationis sententias eo ipso incurrant. A qua quidem, excommunicationis sententia, qui eandem incurrerint, nisi per Romanum Pontificem nequeant, praeterquam in mortis articulo, et tunc satisfactione praemissa absolutionis beneficium obtinere, nullo in hac parte privilegio suffragante» (*Concilium Viennense*, Decr. *De inquisitionis officio*, in *COD*, 382).

³⁶ Cfr. in merito J. B. LANGLOIS, *L'Inquisition d'après des travaux récents*, Paris 1902, 60.

³⁷ Sulla figura del *socius*, ampiamente, cfr. H. MAISONNEUVE, *Études sur les origines*, 22.

³⁸ Cfr. G. ZANELLA, *La macchina inquisitoriale*, in AA.VV., *Storiografia e Inquisizione. Metodologia, fonti, interpretazione*, Atti del seminario di studi, 29 novembre 2001, Viterbo 2002, 156-157.

³⁹ Circa tali notizie storiche, cfr. C. DOUAIS, *La procédure inquisitoriale au Languedoc au XIV siècle*, Paris 1900, 59-60.

rico, ed attribuivano loro il diritto ed i mezzi per ottenere il denaro necessario ai bisogni dell'ufficio⁴⁰.

La giurisdizione, rispetto agli organi giudiziari, non si distingueva in piena e meno piena. Non vi era, infatti, il procuratore fiscale (ossia l'attuale pubblico ministero) per promuovere l'azione e sostenere l'accusa, per cui l'inquisitore riuniva in sé tutti i poteri di accusatore, istruttore e giudice finale⁴¹.

La giurisdizione dell'inquisitore era efficace esclusivamente su persone di religione cattolica, ossia che avessero ricevuto il battesimo⁴².

Di conseguenza, anche tale fattore evidenziava in maniera chiara la natura personale della potestà inquisitoria; difatti mentre il Vescovo diocesano era titolare di una giurisdizione *sul territorio* di sua spettanza, che implicava un potere di perseguire chiunque – a qualsiasi religione appartenesse – si fosse reso autore in quella frazione geografica di un certo atto delittuoso, la giurisdizione dell'inquisitore poteva invece colpire solo cattolici battezzati, e cioè accomunati dal possesso di una comune prerogativa di tipo personale, ossia l'appartenenza al novero dei *christifideles* (fedeli cristiani)⁴³.

Il delitto di eresia (come anche quello di apostasia o di scisma) poteva, in tale frangente, essere commesso solo da fedeli cattolici, perché il rifiuto o la negazione di qualche verità di fede o dell'ortodossia nella sua totalità era, in termini logici e giuridici, configurabile solo se a commetterlo fosse stato chi conosceva la legge cristiana, ed in quanto destinatario della stessa, fosse tenuto ad osservarla⁴⁴.

La giurisdizione dell'inquisitore sui cattolici non risentiva di particolari eccezioni a causa di determinate qualità della persona. Il sospetto di eresia po-

⁴⁰ Sull'argomento vedi H. DOLLINGER, *Beitrage zur sektengeschichte*, 74-75.

⁴¹ Il procuratore fiscale (ossia il pubblico ministero, secondo la legislazione processualpenalistica moderna) era un organo contemplato nel processo inquisitorio statale, ma non in quello ecclesiastico. Esso era, in origine, un ufficio ricoperto da uomini d'affari del sovrano, ossia avvocati o rappresentanti legali di quest'ultimo, incaricati di far valere i suoi diritti davanti alle giurisdizioni nazionali e straniere, e di promuovere gli interessi del suo patrimonio. Ma era inevitabile che tali professionisti, che non si distinguevano dagli altri se non per avere clienti più illustri, divenissero in breve dei funzionari dello stato, assumendo sempre maggiore rilevanza, anche perché le multe formavano uno dei rami principali della pubblica rendita, in quanto progressivamente sostituite alle pene corporali, e a tali funzionari era demandato di procurarne l'incasso (cfr. per ulteriori dettagli sul tema, P. TAMBURINI, *Storia generale dell'Inquisizione corredata da rarissimi documenti*, Foggia 1998, 65; 98-99).

⁴² Così O. GARZEND, *L'Inquisition et l'hérésie*, 10.

⁴³ Sulla differenza tra giurisdizione episcopale ed inquisitoria, più approfonditamente, cfr. C. CARENNA, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis*, 39-42.

⁴⁴ Per un esame più dettagliato di questo argomento, vedi C. DOUAIS, *Documents pour servir à l'histoire de l'Inquisition*, Paris 1900, 131-135.

teva colpire chiunque; solo il Papa vi era sottratto, non potendo evidentemente essere sottoposto al giudizio di colui il cui potere aveva origine nell'autorità pontificia (in base al noto principio *ubi est maior, minor cessat*)⁴⁵.

D'altra parte la canonistica medievale elaborò il principio dottrinario –puramente accademico, perché mai applicato nella pratica– secondo cui il Papa eretico sarebbe cessato dall'ufficio *ipso facto*. Ritenendosi, infatti, il Papa eretico un non-Papa, la caduta del Pontefice nel delitto di eresia lo avrebbe automaticamente privato della *plenitudo potestatis*⁴⁶.

Secondo l'insegnamento di Eymeric, l'inquisitore non avrebbe dovuto farsi scrupolo di perseguire anche i suoi superiori provinciali o generali, dai quali dipendeva gerarchicamente solo come frate, ma non come inquisitore. Lo stesso valeva per i sovrani temporali, per i Cardinali ed i Vescovi, anche se, trattandosi in tali casi di persone di rango sociale o religioso così elevato, si riteneva opportuno, dopo aver provveduto ad un'indagine previa, sommaria e segreta, volta a riunire indizi o prove del delitto, di comunicare i fatti alla Santa Sede, rimanendo poi in attesa di istruzioni⁴⁷.

Anche il diritto di asilo e le immunità ed esenzioni dei vari ordini religiosi cedevano davanti al potere dell'Inquisizione, con un'unica limitazione, posta da Clemente IV, a causa dei gravi inconvenienti prodotti dalla spiccata ostilità sempre esistita tra francescani e domenicani. Tale Papa vietò, infatti, agli appartenenti ad un ordine, di perseguire gli appartenenti all'altro⁴⁸.

4. IL MANDATO PONTIFICIO QUALE FONTE GIURIDICO-CANONICA DELLA POTESTÀ GIUDIZIARIA ESERCITATA DAL MAGISTRATO INQUISITORE ED IL CONCORSO DI GIURISDIZIONI CON IL VESCOVO NELL'AMBITO DEL PROCESSO INQUISITORIO

Era sempre il Papa, giudice supremo in materia di fede, a designare –in un primo tempo direttamente– le persone che riteneva idonee a ricoprire l'ufficio di inquisitore. Dal 1233, però, Gregorio IX, avvedutosi che non poteva

⁴⁵ Cfr. J. FICKER, *Die gesetzliche Einführung der Todesstrafe für Ketzerei*, Mitteilungen der Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 1 (1880) 63-64.

⁴⁶ Ho analizzato il senso e la portata di tale principio in C. TAMMARO, *La polemica sulla "paupertas" francescana nel Basso Medioevo: alcuni rilievi critici sulla bolla pontificia "Quia vir reprobus"*, Vita minorum 1 (2006) 109-125.

⁴⁷ N. EYMERIC, *Directorium inquisitorum*, cum Francisci Pegna adnotationibus, Romae 1585, 19-20.

⁴⁸ Vedi sulla questione, più approfonditamente, R. GARCÍA CARCEL, *L'Inquisizione*, Milano 1994, 90-91.

più esercitare tale facoltà con cognizione di causa, essendosi troppo diffusa e generalizzata l'istituzione, incominciò ad incaricare i superiori provinciali dei due ordini di designare alcuni frati, particolarmente preparati ed adatti per virtù e doti di cultura, ad esercitare il non facile incarico⁴⁹.

Si ritenne tuttavia sempre che l'autorità degli inquisitori, anche se scelti dai provinciali, emanasse dal Romano Pontefice⁵⁰. Mentre in origine il mandato degli inquisitori si estingueva con la morte del Papa che l'aveva commesso, a partire dal 1267 Clemente IV dichiarò che i mandati restavano validi ed efficaci anche in seguito, purchè non intervenisse una revoca espressa⁵¹.

Gli inquisitori, in quanto tali, godevano di una vera e propria immunità ed inamovibilità e potevano essere destituiti solo in caso di provata incapacità per età, malattia, incompetenza o, se ritenuti responsabili, in seguito a regolare procedimento disciplinare, per abusi e scorrettezze gravi nell'esercizio delle loro funzioni⁵². La revoca, in un primo tempo prerogativa esclusiva del Papa, fu poi delegata ai provinciali per le stesse ragioni di opportunità pratica che avevano suggerito di affidare loro la scelta degli inquisitori.

Grandi precauzioni erano adottate per la nomina di tali magistrati, nomina che non poteva mai essere rifiutata dal designato, dato che l'accettarla era considerato manifestazione di uno stretto dovere di obbedienza verso il Papa ed il superiore religioso⁵³.

Per quanto concerne il fondamento e la natura giuridica della potestà di giurisdizione dell'inquisitore, ricevuta per effetto del mandato pontificio, va osservato che essa, in quanto direttamente o indirettamente promanante dal Papa sotto forma di potestà delegata, era esercitata in nome e per conto del Ponte-

⁴⁹ J. BEAUCHET, *Origines de la jurisdiction ecclésiastique*, 136-137.

⁵⁰ Cfr. C. CARENA, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis*, 32; F. M. EISMEIN, *Histoire de la procédure criminelle*, 91-93. Questa conclusione appare chiaramente anche nello stesso Concilio di Vienne, ove il Papa espressamente comminava la pena della sospensione dall'ufficio per tre anni e, come si è accennato, della scomunica a coloro (Vescovi o inquisitori) che omettessero –per odio, amore, interesse o altre illecite motivazioni– di intraprendere contro i colpevoli la necessaria procedura inquisitoria, o, per le stesse ragioni, addossassero a degli innocenti i relativi delitti. In tali casi, chi fosse incorso nella scomunica avrebbe potuto essere assolto, previa riparazione, e salvo che in pericolo di morte, solo dal Romano Pontefice, senza che in proposito potesse essere invocato alcun privilegio: «A qua quidem excommunicationis sententia, qui eandem incurrerint, nisi per Romanum Pontificem nequeant, praeterquam in mortis articulo, et tunc satisfactione praemissa absolutiois beneficium obtinere, nullo in hac parte privilegio suffragante» (*Concilium Viennense*, Decr. *De inquisitionis officio*, COD, 382).

⁵¹ Così B. GOUYET, *Histoire des inquisitions*, 47.

⁵² In proposito cfr. M. TANON, *Histoire des tribunaux*, 61.

⁵³ *Ibid.*, 62-63.

face stesso, quindi aveva tutte le caratteristiche di tale potestà suprema e territorialmente illimitata ed era perciò qualificabile come di natura personale⁵⁴.

Difatti, il Papa –titolare di una potestà immediata e sovrana in tutto l’orbe cattolico– aveva facoltà di assegnare la *missio canonica* a chiunque, senza essere limitato dal dovere di rispetto verso istanze intermedie⁵⁵. In tal senso, dunque, Egli poteva scegliere liberamente gli inquisitori, tra coloro che possedessero le caratteristiche sopra menzionate; gli inquisitori conseguivano, in tal modo, la titolarità di una potestà che si sovrapponeva a quella giudiziaria ordinaria dei Vescovi diocesani, poiché veniva concretamente esercitata, di volta in volta, nello spazio geografico (regionale, interregionale, nazionale, ecc.) loro assegnato per effetto del mandato pontificio⁵⁶.

Tuttavia, tale potestà inquisitoria, pur caratterizzandosi per un inevitabile connotato territoriale in fase attuativa, rimaneva, sul piano ontologico e nel suo momento genetico, di natura personale perché aveva il suo fondamento ed il suo limite esclusivamente nel Papa –Successore di Pietro–, ossia nell’espressione massima del principio di personalità poiché il Pontefice era titolare di una potestà giurisdizionale immediata di natura personale sui fedeli di qualunque diocesi o di analoga chiesa particolare in qualunque luogo costoro si trovassero (esercitata, cioè, pur sempre su base territoriale, ossia *in territorio universi orbis*, ma a prescindere da qualunque limite territoriale specifico)⁵⁷.

Ma l’istituzione e l’esercizio della potestà dell’inquisitore, che produceva un concorso di giurisdizioni nello stesso territorio diocesano (personale, quella dell’inquisitore, territoriale, quella del Vescovo) –e dunque un’inevitabile limitazione della potestà giudiziaria del Vescovo stesso, o del corrispondente Pastore locale– si giustificava, in senso teologico-giuridico, per una pre-

⁵⁴ Sulla natura della potestà di giurisdizione, in generale, e sui connotati personalistici che la caratterizzano intrinsecamente, cfr. C. TAMMARO, *La posizione giuridica dei fedeli laici nelle prelature personali*, Roma 2004, 100 y ss.

⁵⁵ Y. M. CONGAR, *Aspects ecclésiologiques de la querelle entre mendiants et séculiers dans le seconde moitié du XIII siècle et le debut du XIV*, Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age 36 (1961) 60-62; 72-73; IDEM, *De la comunión de las Iglesias a una eclesiología de la Iglesia universal*, in AA.VV., *El episcopado y la Iglesia universal*, Barcelona 1966, 228-232.

⁵⁶ Sulla problematica del concorso di più giurisdizioni nello stesso spazio territoriale, secondo la dottrina dei teologi e dei canonisti medievali, cfr. C. TAMMARO, *Appunti sulla natura e struttura del rapporto di giurisdizione tra Pastore e fedeli nella tradizione evangelica e nella dottrina teologico-canonica medievale*, *Fidelium Iura* 14 (2004) 161-182.

⁵⁷ *Ibid.*, 174-176; cfr. altresì C. TAMMARO, *La giurisdizione parrocchiale. Breve nota alla teoria teologico-giuridica di Guillaume de Saint Amour sulla natura di diritto divino della giurisdizione parrocchiale*, *Vita minorum* 6 (2005) 115-124.

cisa *ratio pastoralis*: il Pontefice aveva il diritto di intervenire nelle questioni interne di ciascuna Chiesa particolare, sostituendosi *ex auctoritate* al Pastore locale, quando l'esigenza suprema della *salus animarum* dei fedeli e la sua sollecitudine per il bene della Chiesa universale lo richiedessero⁵⁸.

In definitiva, i due principi fondamentali che disciplinarono tale complessa materia furono: 1) il principio del collegamento costitutivo tra *missio apostolica* e potestà di giurisdizione dell'inquisitore, per cui solo il Papa poteva conferire detto incarico; 2) il principio della natura immediata della potestà del Papa sui fedeli di tutta la Chiesa, che rendeva l'inquisitore dotato di un'analogia potestà –delegata– personale ed universale, avente la sua causa pastorale nella sollecitudine del Pontefice per il bene dei fedeli di tutte le chiese particolari del mondo.

Sotto diverso profilo, l'inquisitore, come il Vescovo, poteva procedere da solo all'istruzione ed a tutti i singoli atti ad essa relativi ma, a differenza del Vescovo, gli era inibito, senza il consenso di quest'ultimo, di sottoporre l'imputato a tortura e di pronunciare sentenze di condanna⁵⁹.

Difatti, nel Concilio di Vienne fu esplicitamente stabilito, di fronte agli abusi derivanti dall'esercizio arbitrario delle funzioni giudiziarie da parte di alcuni inquisitori, che il Santo Ufficio venisse adempito sia dai Vescovi diocesani che dagli inquisitori, per quanto concerneva le attività istruttorie ordinarie ed i provvedimenti cautelari⁶⁰.

⁵⁸ Nell'attuale legislazione canonica, tale principio è contemplato dal CIC, can. 333 §1.

⁵⁹ Cfr. T. ALBERGHINI, *Manuale qualificatorum SS. Inquisitionis in quo omnia quae ad illud tribunal pertinent brevi methodo adducuntur*, Panormi 1642, 27-28.

⁶⁰ I motivi del provvedimento di Clemente V si sostanziavano, come si è accennato, nell'esigenza di evitare per il futuro le gravi infrazioni che alcuni inquisitori avevano commesso, nel procedere temerariamente contro innocenti, abusando dei loro poteri di indagine. Il Pontefice stabiliva che la procedura inquisitoria venisse condotta con maggiore diligenza, cautela ed equità, ed allo scopo disponeva che sia il vescovo diocesano che l'inquisitore potessero in modo autonomo effettuare le indagini preliminari, citare in giudizio, arrestare, sottoporre a custodia cautelare ed imprigionare l'accusato di eresia in attesa del processo: «Multorum querela sedis apostolicae pulsavit auditum, quod nonnulli inquisitores, per sedem eandem contra pravitatem haereticam deputati, metas sibi traditas excedentes, sic interdum extendunt suae potestatis officium, ut quod in augmentum fidei per circumspectam eiusdem sedis vigilantiam salubriter est provisum, dum sub pietatis specie gravantur innoxii, cedat in fidelium detrimentum. Propter quod ad Dei gloriam et augmentum eiusdem fidei, ut negotium inquisitionis huiusmodi eo prosperetur felicius, quo deinceps eiusdem labis indago solemnus, diligentius et cautius peragetur, ipsum tam per diocesanos episcopos, quam per inquisitores a sede apostolica deputatos, omni carnali amore, odio vel timore ac cuiuslibet commodi temporalis affectione semotis, decernimus exerceri sic; quod quilibet de praedictis sine alio citare possit, et arrestare sive capere ac tutae custodiae mancipare, ponendo etiam in compedibus vel manicis ferreis, si ei visum fuerit faciendum, super quo ipsius conscientiam oneramus, nec non inquirere contra illos, de quibus pro huiusmodi negotio secundum Deum et iustitiam viderit expedire» (cfr. *Concilium Viennense*, Decr. *De inquisitionis officio*, COD, 380-381).

Tale norma, volta soprattutto a tutelare i diritti giurisdizionali dei Vescovi, più che ad aumentare le garanzie offerte all'imputato, subì qualche eccezione. Difatti, nel 1257, ad esempio, Alessandro IV esentò gli inquisitori dall'obbligo di consultare i Vescovi⁶¹. Ma alcuni anni dopo, e cioè nel 1273, Gregorio X tornava ad ordinare che, per pronunciare un giudizio definitivo, Vescovo ed inquisitore dovessero trovarsi d'accordo, e in caso di disaccordo, che la questione fosse deferita al Papa⁶².

Clemente V, a sua volta, dichiarava nulle le sentenze pronunciate dai soli inquisitori senza il concorso dei Vescovi, temperando, però, tale disposizione con lo stabilire che qualora il Vescovo non fosse intervenuto personalmente o a mezzo di un suo rappresentante, la decisione della causa dovesse essere rinviata di otto giorni rispetto alla data stabilita, per consentire a quello di formulare quantomeno il suo parere, per iscritto, dopo aver ricevuto comunicazione degli atti⁶³.

Tali pareri scritti furono tuttavia, nella pratica, assai rari. Nulla escludeva, peraltro, che il Vescovo delegasse le sue facoltà allo stesso inquisitore, cosa che era altresì frequente quando tra i due intercorressero buoni rapporti⁶⁴. Del resto, i Vescovi furono, in linea generale, dei persecutori assai tiepidi dell'eresia – e questa fu, infatti, la ragione essenziale che indusse i Pontefici ad istituire il Tribunale dell'Inquisizione – al punto che, fatti salvi i loro diritti giurisdizionali, essi erano ben lieti che altri si sobbarcassero la fatica e la responsabilità non lieve dei giudizi.

⁶¹ Sulla questione vedi I. BORDONI, *Manuale consultorum*, 39.

⁶² Per i dettagli sull'argomento, cfr. G. CASTRO, *De justa haereticorum punitione*, Lugduni 1566, 65-66.

⁶³ La stessa norma prevista dal Papa per la pronuncia della sentenza, veniva parimenti stabilita per la condanna definitiva al carcere e per il ricorso alla tortura. Clemente V, infatti, stabiliva: «duro tamen tradere carceri sive arcto, qui magis ad poenam quam ad custodiam videatur, vel tormentis exponere illos aut ad sententiam procedere contra eos, episcopus sine inquisitore aut inquisitor sine episcopo dioecesano aut eius officiali vel episcopali sede vacante capituli super hoc delegato, si sui adinvicem copiam habere valeant, intra octo dierum spatium, postquam se invicem requisierint, non valebit, et si secus praesumptum fuerit, nullum sit et irritum ipso iure. Verum si episcopus vel eius capituli sede vacante delegatus cum inquisitore, aut inquisitor cum altero eorundem propter praemissa nequeat aut nolit personaliter convenire, possit episcopus vel eius seu capituli sede vacante delegatus inquisitori, et inquisitor episcopo vel eius delegato, seu sede vacante illi, qui ad hoc per capitulum fuerit deputatus, super illis committere vices suas vel suum significare per litteras consilium et consensum» (*Concilium Viennense, Decr. De inquisitionis officio*, COD, 381).

⁶⁴ Così J. DUPIN, *Mémoires historiques pour servir à l'histoire des Inquisitions*, Colonie 1716, 145.

5. L'EDITTO DI FEDE QUALE MOMENTO INSTAURATIVO DELL'«ACTIO POENALIS» NELLA FASE PRELIMINARE DEL RITO INQUISITORIO

Una volta diffusasi la *notitia criminis*, vale a dire la notizia di un determinato reato commesso, scattava la denuncia presentata all'autorità da un privato leso dal delitto, o da un pubblico funzionario; tale modo di procedere fu chiamato *denuntiatio*⁶⁵.

La Chiesa cattolica prese come punto di partenza, per configurare la fase introduttiva del processo inquisitorio, una sua pratica disciplinare, vecchia di parecchi secoli, detta denuncia evangelica. Essa consisteva nella denuncia di qualsiasi mancanza ai precetti religiosi e morali, o di qualunque scandalo che turbasse le coscienze, formulata da un fedele alla comunità, elevata così a tribunale⁶⁶.

Doveva essere preceduta inutilmente da un'ammonizione segreta (*charitativa admonitio*), rinnovata poi dal denunciante davanti a quattro testi, ed accompagnata dall'esortazione ad emendarsi, e si avvicinava più al sacramento della penitenza che ad un procedimento penale⁶⁷. La denuncia evangelica, evolvendosi e fondendosi con la pratica delle visite pastorali (che risale pure ai primi tempi della Chiesa), nel corso delle quali i Vescovi esercitavano il potere di correzione e punizione dei fedeli, diede origine alla così detta denuncia sinodale⁶⁸.

A loro volta, le visite pastorali assunsero un contenuto giurisdizionale, con effetti penali; difatti, durante dette visite, il Vescovo era solito trovare i fedeli riuniti dai rispettivi parroci, che molto tempo prima ne avevano annunciato l'arrivo. Tra i fedeli egli sceglieva alcuni uomini di serietà e fede indiscussa e di età matura (in genere sette), che venivano chiamati *testes sinodales*⁶⁹. Tali testi dovevano giurare sulle reliquie dei santi e sul Vangelo di rivelare imparzialmente ed inflessibilmente tutto quanto fosse venuto a loro conoscenza, anche per mezzo di opportune indagini, intorno ad ogni sorta di reati⁷⁰.

⁶⁵ Per maggiori dettagli sulla denuncia nel processo inquisitorio canonico medievale, vedi C. TAMMARO, *L'atto introduttivo («denuntiatio») e la fase preliminare del processo penale canonico in epoca basso-medievale: rilievi storico-giuridici*, *Ius Canonicum* 48 (2008) 227-245.

⁶⁶ Sull'istituto, estesamente, cfr. C. CARENA, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis*, 234-235.

⁶⁷ Circa le analogie e le differenze tra denuncia evangelica e penitenza, cfr. B. HAMILTON, *L'Inquisizione medievale*, Manchester 1981, 68.

⁶⁸ Si è occupato di tale procedura, nell'ambito dell'esame della potestà giudiziaria episcopale, J. BEAUCHET, *Origines de la jurisdiction ecclésiastique*, 147.

⁶⁹ Sui testi sinodali, vedi più approfonditamente H. DOLLINGER, *Beitrag zur sektengeschichte*, 123-124.

⁷⁰ *Ibid.*, 124-125.

Nei sinodi successivi, il Vescovo ascoltava le denunce dei testi sinodali, poi le eventuali difese degli accusati, infliggendo a questi ultimi, se li riteneva colpevoli, una giusta penitenza. I condannati che non si sottomettevano alla penitenza imposta, venivano espulsi dalla Chiesa. Generalmente si mirava, con tale procedura, a condurre l'infamato al giuramento purgatorio⁷¹. Si incominciò dunque a considerare, con il tempo, la denuncia dei testi sinodali come un vero e proprio atto di impulso del processo penale canonico. In seguito il Vescovo, onde ottenere una più pronta e severa repressione, perché anche i testi sinodali potevano essere negligenti o mancare di adempiere al dovere di vigilanza, incominciò ad agire *ex officio*, sulla base della notorietà e della diffamazione⁷².

Si esigeva, in sostanza, che esistesse l'*infamatio* a carico dell'accusato, in base al principio *inquisitionem debet clamosa insinuatō praevenire* e, per stabilirla, l'Ordinario doveva iniziare un'inchiesta segreta, l'*inquisitio famae*. Sulle risultanze positive di tale inchiesta, l'imputato veniva citato a comparire, gli si comunicavano per iscritto i *capitula* di accusa, i nomi e le deposizioni dei testi e lo si invitava a difendersi⁷³.

Ben presto la *denuntiatio*, e lo schema procedurale connesso, vennero introdotti anche nel processo inquisitorio, per reprimere lo specifico delitto di eresia, e si attribuì a tale denuncia, in senso giuridico, la funzione di delineare formalmente l'inizio dell'azione penale, investendo il giudice della procedura. Quest'ultimo poteva, tuttavia, anche procedere spontaneamente, qualora mancasse un'iniziativa privata, se venisse a conoscenza dei fatti delittuosi per altra via, ed in tal modo la *denuntiatio* veniva sporta direttamente da lui⁷⁴.

Il denunciante, quando era lo stesso soggetto leso dal delitto, poteva anche stare come parte nel processo e fornire prove, e si configurava, allora, l'istituto dell'*inquisitio cum promovente*, che mirava a garantire al medesimo un risarcimento del danno sofferto⁷⁵. Si ebbe così l'origine della moderna costituzione di parte civile.

⁷¹ *Ibid.*, 125; sull'istituto del giuramento purgatorio, nello specifico, vedi L. DUCHESNE, *Storia della Chiesa antica*, II, Roma 1911, 177.

⁷² Per alcune informazioni suppletive circa tali aspetti del processo penale canonico, cfr. J. BEAUCHET, *Origines de la jurisdiction ecclésiastique*, 138-139.

⁷³ Per ulteriori dettagli sull'*inquisitio famae*, cfr. F. M. EISMEIN, *Histoire de la procédure criminelle*, 61-62.

⁷⁴ Cfr. *ibid.*, 63.

⁷⁵ Sulle peculiarità dell'istituto, cfr. G. MOLLAT, *Manuel de l'inquisiteur*, in AA.VV., *Les classiques de l'histoire de France au Moyen Age*, II, Paris 1927, 46.

Appena giungeva in un luogo dove si sospettava si annidassero delle sette eretiche, l'inquisitore, accompagnato dal personale del tribunale, convocava le autorità civili e militari per presentare loro le sue credenziali, informarli dell'oggetto della sua missione e richiedere il loro appoggio, minacciando in caso contrario di scomunicarli e di gettare l'interdetto sulla regione⁷⁶.

Faceva poi riunire il popolo in un giorno designato in precedenza, e teneva un sermone sulla purezza della fede. Terminata la predica ingiungeva formalmente (*editto di fede*) a tutti coloro che fossero in grado di farlo, di presentarsi a lui entro un termine fissato, per rivelargli quanto sapessero relativamente a persone sospette di eresia o dedite a pratiche dubbie⁷⁷. Alla porta della Chiesa veniva, dunque, affissa una *citatio generalis* (citazione pubblica) con questo preciso scopo⁷⁸.

Con l'*editto di fede* era giuridicamente instaurata l'azione penale ed era, altresì, incardinato il relativo giudizio presso il Tribunale dell'Inquisizione.

A colui che si presentasse erano concesse speciali indulgenze, mentre chi non ubbidiva alla citazione era senz'altro colpito da scomunica, che al solo inquisitore era concesso di revocare (*editto di anatema*)⁷⁹. Il denunciante non era obbligato né a provare né a sostenere l'accusa, secondo i principi ordinari del processo inquisitorio, riconoscendosi alla denuncia un puro valore informativo⁸⁰.

Ogni denuncia era protocollata dal notaio in un apposito registro. Contemporaneamente all'*editto di fede*, l'inquisitore proclamava l'*editto di grazia*, che durava da quindici a trenta giorni. Durante tale periodo di tempo, ogni eretico che si presentasse spontaneamente, confessando il suo delitto, abiurando l'eresia professata e denunciando i suoi complici, non era passibile di pena, o almeno era esentato dalle pene più severe, e sottoposto a semplici penitenze canoniche⁸¹.

Costituitosi il tribunale, il giudice compilava una lista dei sospetti di eresia e di coloro che ne facevano apertamente professione, in base alla denuncia

⁷⁶ Cfr. R. GARCÍA CARCEL, *L'Inquisizione*, 55-56.

⁷⁷ Una descrizione puntuale dell'editto di fede, quanto al contenuto ed alla sua natura teologico-giuridica, è contenuta in E. BURMAN, *The Inquisition*, 113-114.

⁷⁸ Circa le caratteristiche della citazione generale, o pubblica, cfr. B. GUI, *Practica officii inquisitionis haereticae pravitatis*, Paris 1886, 77-78.

⁷⁹ Sull'editto di anatema, nel dettaglio, cfr. M. DA COMO, *Lucerna inquisitorum haereticae pravitatis et eiusdem tractatus de strigibus*, cum Francisci Pegna adnotationibus, Romae 1584, 69.

⁸⁰ *Ibid.*, 70.

⁸¹ In tal senso I. BORDONI, *Manuale consultorum*, 100-101.

ricevute e alla indagini preliminari effettuate, dette *istruzioni preparatorie*, nel corso delle quali assumeva sommarie informazioni⁸². Citava poi con lettera gli accusati a comparire davanti a lui, o a mezzo di due o tre ingiunzioni notificate a domicilio da un suo messo appositamente delegato, che poteva anche essere il parroco dell'indagato, o a mezzo di avvisi letti mediante pubblico bando ed opportunamente affissi per le strade⁸³.

Nei casi urgenti era ammessa un'unica citazione definita *perentoria*. Quando detta citazione era scritta, doveva essere restituita al magistrato con la prova dell'avvenuta notifica⁸⁴.

Tali furono, dunque, i tratti salienti relativi alla potestà di giurisdizione del magistrato inquisitore, e all'*editto di fede* quale momento instaurativo dell'*actio poenalis*, nell'ambito della procedura canonica medievale *per inquisitionem*, che si è cercato di descrivere sinteticamente nelle pagine che precedono.

⁸² Un'esposizione sintetica ma precisa dell'oggetto e del funzionamento di tale fase processuale (in senso lato) è riportata in B. GOUYET, *Histoire des inquisitions*, 89.

⁸³ Circa le diverse modalità di notifica degli atti giudiziari, nel dettaglio, cfr. C. HENNER, *Beiträge zur Organisation und Kompetenz der Päpstliche Ketzergerichte*, Leipzig 1890, 124.

⁸⁴ Sulla citazione perentoria, vedi N. EYMERIC, *Directorium inquisitorum*, 35.

Bibliografía

- ALBERGHINI, T., *Manuale qualificatorum SS. Inquisitionis in quo omnia quae ad illud tribunal pertinent brevi methodo adducuntur*, Panormi 1642, 27-28.
- BORDONI, I., *Manuale consultorum in causis Sancti Officii contra haereticam pravitatem*, Parmae 1693.
- BURMAN, E., *The Inquisition: hammer of heresy*, Wellingborough 1984.
- CARDINI, F., *L'Inquisizione*, Firenze 1998, 71-72.
- CARENA, C., *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, Lugduni 1669.
- CONDORELLI, O., *Ordinare-Iudicare. Ricerche sulla potestà dei Vescovi nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-IX)*, Roma 1997.
- DE CAUZONS, E., *Histoire de l'Inquisition en France*, Paris 1909.
- DOLLINGER, H., *Beitrag zur sektengeschichte des Mittelalters*, Tübingen 1890.
- DOUAI, C., *L'inquisition. Ses origines, sa procedure*, Paris 1906.
- EISMEIN, F. M., *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII siècle*, Paris 1881.
- EYMERIC, N., *Directorium inquisitorum, cum Francisci Pegna adnotationibus*, Romae 1585.
- GARCÍA CARCEL, R., *L'Inquisizione*, Milano 1994.
- GAUDEMET, J., *L'Église dans l'empire romain (IV-V siècles)*, Paris 1958.
- GUIRAUD, J. B., *Histoire de l'Inquisition au moyen âge*, I, Paris 1935.
- HAVAS, C., *La storia dell'Inquisizione*, Milano 1947, 246-247.
- HENNINGSSEN, G., *Il santo rogo e le sue vittime*, a cura di G. Olmi, Viterbo 1994.
- HERVADA, J., *Significado actual del principio de la territorialidad*, *Fidelium Iura* 2 (1992) 221-239.
- LEA, H. C., *A history of the Inquisition in the middle age*, New York 1887.
- LEGRAND, M., *L'Inquisition. Son origine, sa nature*, Bruxelles 1911.
- MAISONNEUVE, H., *Études sur les origines de l'Inquisition*, Paris 1942.
- MARSOLLIER, B. J., *Histoire de l'Inquisition et son origine*, Colonie 1693.
- PAOLINI, L., *L'eresia e l'inquisizione. Per una complessiva riconsiderazione del problema*, in AA.VV., *Lo spazio letterario del Medioevo*, II, Roma 1994.
- ROUSSEAUD DE LA COMBE, G., *Traité des matières criminelles*, Bordeaux 1741, 132-133.

- TAMMARO, C., *Appunti sulla natura e struttura del rapporto di giurisdizione tra Pastore e fedeli nella tradizione evangelica e nella dottrina teologico-canonica medievale*, *Fidelium Iura* 14 (2004) 161-182.
- , *La giurisdizione parrocchiale. Breve nota alla teoria teologico-giuridica di Guillaume de Saint Amour sulla natura di diritto divino della giurisdizione parrocchiale*, *Vita minorum* 6 (2005) 115-124.
- , *La posizione giuridica dei fedeli laici nelle prelature personali*, Roma 2004.
- , *La polemica sulla “paupertas” francescana nel Basso Medioevo: alcuni rilievi critici sulla bolla pontificia “Quia vir reprobus”*, *Vita minorum* 1 (2006) 109-125.
- TANON, M., *Histoire des tribunaux de l’Inquisition en France*, Paris 1893.
- VACANDARD, E., *L’Inquisition. Étude historique et critique sur le pouvoir coercitif de l’Église*, Paris 1907.
- VIANA, A., *Derecho canónico territorial. Historia y doctrina del territorio diocesano*, Pamplona 2002.